

Penale Sent. Sez. 5 Num. 2958 Anno 2019

Presidente: FUMO MAURIZIO

Relatore: BORRELLI PAOLA

Data Udiienza: 02/10/2018

### SENTENZA

sul ricorso proposto da:

GALLO DOMENICO nato a BOVALINO il 10/03/1956

avverso l'ordinanza del 19/04/2018 del TRIB. di REGGIO CALABRIA - SEZIONE  
RIESAME

udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale  
ELISABETTA CESQUI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

### RITENUTO IN FATTO

1. Il 19 aprile 2018, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha confermato l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale reggino aveva applicato gli arresti domiciliari a Domenico Gallo, riconoscendolo gravemente indiziato di bancarotta fraudolenta per distrazione, del reato di cui all'art. 12-*quinquies* decreto-legge 306 del 1992 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 1992, n. 356 e di reimpiego.

La condotta bancarottiera di cui l'indagato è accusato riguarda la ricezione di oltre 200.000 euro provenienti dalle casse della s.r.l. Tassone 1875, in cui il Gallo ha avuto una partecipazione ed un ruolo gestorio di fatto fino al 2013 e che è stata dichiarata fallita il 5 dicembre 2016; le altre condotte concernono la



ricezione di risorse finanziarie della B-Milijon doo — società ritenuta alimentata con i proventi di attività delittuose — da parte della società unipersonale V.F.G. nell'ambito di un contratto di *joint venture* per l'esecuzione di un appalto dell'ANAS riguardante la realizzazione di lavori sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria.

2. Avverso detta ordinanza — che si è soffermata solo sui reati di cui agli artt. 216 legge fall. e 12-*quinquies* l. 306 del 1992 — hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell'indagato, articolando tre motivi di impugnazione.

2.1. Il primo motivo è diretto a censurare la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione nel giudizio di gravità indiziaria riguardante il reato di bancarotta. Illogica era — a parere del ricorrente — la lettura data alle intercettazioni da cui si erano ricavati gli elementi a carico, in quanto era nella stessa ordinanza impugnata, in cui si affermava trattarsi della buonuscita di Gallo, che si leggeva che il denaro che si assume ricevuto da quest'ultimo era una somma per cui il Monte dei Paschi di Siena aveva fatto credito personalmente ad Antonino Mordà, circostanza non smentita da eventuali accertamenti bancari sulla Tassone 1875, non svolti. Se anche si volesse ritenere che si trattava di denaro della società poi fallita, vi era altra intercettazione che evidenzierebbe come Mordà avesse riaccreditato il denaro, sicché non vi era stato alcun depauperamento della società. Altro profilo di illogicità, nonché di contraddittorietà, concerne la scelta del Tribunale del riesame di avallare l'assunto accusatorio circa il ruolo gestorio del Gallo nella Tassone 1875 per avere egli contratto obbligazioni nell'interesse della società, ricavato da intercettazioni telefoniche in cui, al contrario, non poteva escludersi che si parlasse di un debito personale del Gallo nei confronti di propri fornitori, di cui era stato interessato il Mordà solo a titolo personale; la mancata escussione dei creditori coinvolti nei colloqui privava di sostanza il quadro indiziario. L'ordinanza, infine, era viziata nella parte in cui aveva valorizzato la circostanza che il Gallo, nel momento della distrazione, fosse consapevole della difficoltà economica della società perché legato sentimentalmente ad una dipendente della Tassone, mentre, quando l'attività depauperativa che gli viene addebitata era stata posta in essere, la società non versava in una situazione di insolvenza.

2.2. Il secondo dei motivi di ricorso lamenta gli stessi vizi quanto al giudizio di gravità indiziaria per le altre contestazioni; l'accusa dell'utilizzo strumentale della *joint venture* con la società B-Milijon doo configgerebbe con un altro capo di imputazione, in cui la VFG risultava vittima di usura per lo stesso fatto per mano di Antonio Scimone, cui era riferibile la gestione della B-Milijon doo; era per una crisi di liquidità — aggiunge il ricorrente — che la V.F.G. si era



determinata alla *joint venture*, come dimostrato nella memoria prodotta al riesame, mentre non vi era riscontro circa l'ipotesi che Gallo fosse consapevole della provenienza illecita delle somme erogate dalla B-Milijon doo e della possibilità che quest'ultima veicolasse la partecipazione della criminalità all'appalto.

2.3. Il terzo motivo, dolendosi degli stessi vizi, critica la decisione del Tribunale del riesame quanto alle esigenze cautelari, fondate sui precedenti e — erroneamente — sulla gravità dei reati contestati, mentre esse non potevano essere ritenute attuali in ragione del *tempus commissi delicti*. Quanto alla bancarotta, il ricorrente postula che la condotta quale indice del rischio di recidiva, al di là della data della sentenza dichiarativa di fallimento, andasse contestualizzata nel momento in cui era stata posta in essere.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Il primo motivo — ove sono condensate le doglianze relative alla gravità indiziaria per il reato di cui all'art. 216 legge fall. — coglie nel segno allorché evidenzia l'illogicità della motivazione del provvedimento impugnato circa la condotta distrattiva ai danni della società Tassone 1875 s.r.l. addebitata al Gallo.

E' nella stessa ordinanza del Tribunale del riesame, infatti, che si legge che la somma che Antonino Mordà, nell'intercettazione del 26 marzo 2014, riferiva essere stata trasferita a Gallo aveva trovato la propria provvista in un prestito che il Monte dei Paschi di Siena aveva concesso al Mordà stesso, e non già alla società; questo dato, non ignorato nel provvedimento impugnato, incrina la tenuta logica dell'ordinanza nel momento in cui il Tribunale del riesame intenderebbe ricavare dalla medesima captazione (peraltro riportata per sunto) il substrato di gravità indiziaria della condotta distrattiva di Gallo ai danni della Tassone 1875 s.r.l.

Tale breccia nell'ordito motivazionale è tanto più evidente se si pensa all'opacità dei rapporti tra Mordà e quest'ultima realtà imprenditoriale, nell'ambito della quale il primo svolgeva un ruolo di fatto — peraltro ricavabile dall'ordinanza genetica più che da quella impugnata; tale situazione rende ulteriormente difficoltosa, e quindi necessitante di argomentazioni particolarmente stringenti da parte del Giudice della cautela, la ricostruzione della triangolazione economica Gallo-Mordà-Tassone come distrazione di somme appartenenti alla società e facenti parte della garanzia patrimoniale dei creditori



di quest'ultima, piuttosto che a rapporti di debito/credito tra Mordà e Gallo, quand'anche maturati in relazione alla loro posizione di soci o gestori occulti della società poi fallita.

3. Il secondo motivo di ricorso — quello concernente la gravità indiziaria del reato di cui all'art. 12-*quinquies* decreto-legge. 306 del 1992 contestato al capo j)) — è del pari fondato perché l'ordinanza presenta brecce argomentative sotto vari profili, non suscettibili di essere colmate neanche attingendo al provvedimento genetico.

L'ipotesi accusatoria, infatti, pretenderebbe la dimostrazione, quantomeno a livello di gravità indiziaria, che Gallo avesse svolto un'attività consapevole di intestazione fittizia alla V.F.G. di risorse finanziarie frutto dai reati di riciclaggio e reimpiego (nulla si rinviene nella motivazione quanto alla volontà di sottrarre le risorse a misure di prevenzione patrimoniali) e che ciò fosse avvenuto con specifico riferimento ai flussi finanziari provenienti dalla B-Milijon doo.

Ebbene, in primo luogo, la motivazione manca di argomentazioni che supportino questo assunto, scorgendosi solo un inquadramento generale dell'attività di Antonio Scimone, senza una specifica illustrazione della posizione della B-Milijon doo e della provenienza da delitto delle risorse con cui essa aveva finanziato la V.F.G.

La motivazione è poi illogica nella parte in cui esclude che il finanziamento potesse trovare la propria genesi nella crisi di liquidità della V.F.G., pur ammettendo che la società potesse versare in una situazione di difficoltà economica; nonché quando neutralizza le deduzioni difensive circa la contraddittorietà dell'assunto accusatorio che vedeva la V.F.G. contemporaneamente vittima di usura (come da contestazione *sub kkk*, oggetto di altro troncone del procedimento) e strumento di un'intestazione fittizia, spiegando tale aporia con un'argomentazione evanescente, facendo cioè leva sulla posizione di parità che avrebbe contraddistinto i rapporti affaristici tra Gallo e Scimone accertati in relazione ad altra vicenda. L'ordinanza, poi, si avventura su un crinale congetturale quando, incontestato che, in relazione alla medesima vicenda, sia emersa l'applicazione di tassi usurari, ipotizza che Gallo non fosse realmente vittima di usura dati i rapporti affaristici con Scimone e Barbaro (senza che, peraltro, fossero chiariti gli eventuali termini del coinvolgimento di quest'ultimo nella questione della *joint venture*).

Il ragionamento del Tribunale del riesame è, infine, fallace anche su altri punti, valorizzati nell'ottica della dimostrazione della matrice mistificatoria dell'operazione, in quanto trae conseguenze nette da dati ambigui, equivoci o quantomeno non adeguatamente illustrati e valutati nel provvedimento



impugnato come in quello genetico; ci si riferisce alla sovrapposibilità del contratto V.F.G. - B-Milijon doo con altro (Pro.Edil. s.r.l. - B-Milijon doo), all'abitudine della B-Milijon doo nel sottoscrivere questo tipo di contratti ed alla soddisfazione mostrata da Scimone in un'intercettazione, che ben potrebbe atteggiarsi semplicemente alla convenienza, per il soggetto finanziatore, di un'operazione a tassi usurari ammantata da *joint venture*.

4. Il ricorso è altresì fondato in ordine al profilo concernente le esigenze cautelari, dal momento che i vizi motivazionali rilevati in ordine al quadro indiziario riverberano i propri effetti anche sul versante del rischio di recidiva, facendo venir meno gli indici della «*trasversalità de suo operato criminale*» che il Tribunale del riesame rinveniva nelle relazioni commerciali reputate illecite intrattenute da Gallo con Mordà e Scimone e nell'attuazione di condotte delittuose mediante lo schermo societario.

5. L'ordinanza va, pertanto, annullata, con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria - sezione riesame, per una nuova valutazione sui punti sopra affrontati.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria - sezione riesame.

Così deciso il 02/10/2018.